



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Viterbo nella persona del dott. Mauro Fagioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1598/13 R.G. di questo ufficio e promossa da Baldi Enea, nato a Viterbo il 18 novembre 1964,

Puglisi Giuseppina, nata a Firenze il 14 giugno 1970,

Speranza Tommaso, nato a Roma il 30 maggio 1934,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pistilli Massimo in virtù di delega in atti,

ATTORI

Contro

Talete s.p.a., con sede in Viterbo, via Gargana 34, partita IVA n° 01767320565, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dal prof. avv. Nuzzo Mario e dall'avv. di Pietro Giuseppe in virtù di delega in atti,

CONVENUTO

Autorità D'Ambito A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo, in persona del Presidente della Provincia di Viterbo, con domicilio legale presso Amm.ne Prov.le di Viterbo, via Saffi 49, difeso e rappresentato dall'avv. Scipio Gioia Maria in virtù di delega in atti,

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: restituzione somma e risarcimento danni

CONCLUSIONI: Alla udienza del 18 giugno 2014 le parti precisavano le proprie conclusioni che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si da atto che la presente sentenza è stata redatta senza esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge n° 69 del 18 giugno 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata nei limiti di cui appresso.

Gli attori hanno chiesto il risarcimento danni a causa della non potabilità dell'acqua somministrata nelle loro rispettive abitazioni dalla società Talete s.p.a..

Fulcro della vicenda è costituito dalle varie ordinanze, susseguitesi nel tempo senza soluzione di continuità a decorrere dalla prima ordinanza dell'8 febbraio 2011, emesse dal Sindaco di Capranica, in atti, con le quali si è vietato a tutta la popolazione l'uso dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale a causa della presenza di una concentrazione di arsenico pari a 42 mcg/l, superiore al limite previsto dal D. L.vo n° 31/2001 pari a 10 mcg/l, con conseguente avviso alla popolazione in pari data circa gli usi consentiti e quelli vietati.

A detto provvedimento hanno fatto seguito le ordinanze n° 45/2012 del 29 giugno 2012 e la n° 78/2012 del 31 dicembre 2012, dello stesso tenore.

Pertanto, non avendo l'acqua il requisito della potabilità vi è un evidente inadempimento contrattuale sanzionato dal D.P.R. n° 236/88 che da attuazione alla Direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 16.04.1987. In detto decreto sono indicati i requisiti di potabilità dell'acqua.

Da ciò discende l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/75 che prevede la riduzione del 50% del canone relativo.

SENTENZA

N. 827/14

R.G. 1598/13

ord. 4464/14

rep. 425/14

Detto provvedimento è applicabile in quanto non derogato dal D.L. n. 66/89.

Orbene, gli attori hanno provato (doc. 1 fasc. parte attrice) di essere fruitori del servizio idrico comunale di Capranica e di essere, quindi, utenti del predetto servizio in forza di apposito contratto stipulato con la società Talete s.p.a..

Dette circostanze non sono mai state contestate dalla Talete s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 comma I c.p.c..

Trattasi, quindi, di contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, stipulato tramite adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti dall'ente pubblico gestore del servizio che il cittadino è tenuto a rispettare per potere avere la fornitura del servizio.

Il sinallagma contrattuale connota e caratterizza, dal punto di vista giuridico, il rapporto fra l'ente pubblico gestore del servizio ed il cittadino, di talchè il contesto in cui detto rapporto si colloca non può che essere quello prettamente civilistico e le problematiche che si presentano e che si devono valutare sono quelle tipiche dell'esecuzione e dell'adempimento contrattuale.

Le eventuali controversie che possono insorgere fra le parti del contratto attengono a posizioni aventi natura di diritto soggettivo nella parte in cui afferiscono all'effettività del servizio ed alla qualità ed idoneità del bene somministrato (Cass. S.U. n° 8103/04).

Stante il quadro giuridico cui sopra si è fatto riferimento, consegue che la società Talete s.p.a. si è resa inadempiente, o comunque ha adempiuto in modo inesatto, ad un preciso obbligo di natura contrattuale a suo carico nei confronti di tutti coloro che hanno aderito al contratto di somministrazione di acqua potabile.

L'inadempimento contrattuale è palese ed evidente perché documentale, posto che la somministrazione di acqua per uso privato presuppone, quale requisito principale, la potabilità delle acque, stante che l'uso principale di queste è rivolto ad esigenze alimentari ma anche di igiene personale, impedito, in tutto o in parte, dalla non potabilità dell'acqua, come risulta ampiamente provato dal contenuto delle ordinanze del Sindaco di Capranica sopra menzionate.

Consegue l'accoglimento della domanda di parte attrice.

Quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta Talete s.p.a. nei confronti dell'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo, il Giudice di Pace ritiene che debba essere disattesa.

Qualche precisazione in merito appare necessaria, posto che gli attori hanno inquadrato la loro domanda entro i ristretti limiti formali della vicenda contrattuale in essere con la Talete s.p.a..

La domanda di manleva assume caratteristiche peculiari riferendosi a responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c..

Unico soggetto responsabile dell'inadempimento, come sopra accertato, è sicuramente la società Talete s.p.a. in quanto unica controparte contrattuale di ciascuno degli attori.

All'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo non appare possibile imputare o estendere alcuna responsabilità contrattuale non essendo stata fornita la prova della esistenza di alcun patto di manleva, per qualsiasi titolo, fra detto ente e la Talete s.p.a..

I profili sui quali la Talete s.p.a. pretende di fondare la propria domanda di manleva nei confronti dell'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo nulla hanno a che vedere con la vicenda privatistica-contrattuale oggetto della domanda principale ma attengono a problematiche legate alla gestione amministrativa e, in senso lato, politica del bene pubblico "acqua", in quanto tali irrilevanti in questa sede stante la tipologia della domanda svolta dagli attori.

In ogni caso il rapporto controverso è intervenuto tra la società Talete s.p.a. e l'attore, il quale ha corrisposto le somme pretese direttamente nelle casse della predetta società. Si tratta, quindi, di azione in parte restitutoria a carattere personale che può essere esperita solo nei rapporti tra il solvens ed il destinatario del pagamento (Cass. n° 2087/78).

Non da ultimo si osserva come proprio dalla convenzione stipulata fra la Talete s.p.a. e l'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo in data 11 marzo 2006 (all. 2 fasc. Talete s.p.a.) si evince la piena autonomia gestionale del servizio idrico assegnate in capo alla società Talete s.p.a..



In particolare spiccano, fra le varie norme della predetta convenzione, l'art. 4 ove è fatto obbligo alla Talete di garantire la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, l'art. 7 ove è previsto che la Talete organizzi in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel piano, l'art. 25 ove è esclusa ogni responsabilità dell'A.A.T.O. per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi e l'art. 32 ove è previsto che la Talete dovrà tenere indenne l'A.A.T.O. da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in esecuzione della convenzione.

Consegue il rigetto della domanda di manleva.

Accertato l'inadempimento contrattuale da parte della società Talete s.p.a. va affrontata la questione del *quantum debeatur*.

Parte attrice ha richiesto, *in primis*, la restituzione del 50% del canone acqua per i periodi di non potabilità dell'acqua a decorrere dall'8 febbraio 2011 nonché alla declaratoria del diritto degli attori a corrispondere solo il 50% del canone acqua per i periodi di non potabilità dell'acqua.

La questione dell'appartenenza alla giurisdizione dell'A.G.O. posta dalla domanda che precede va risolta alla stregua degli stessi principi esposti nella sentenza non definitiva n° 1132/2013 emessa dal sottoscritto Giudicante per decidere la stessa questione preliminare formulata dalla società Talete s.p.a. di difetto di giurisdizione di questo Ufficio che qui vanno, quindi, richiamati.

Entrambi i profili della domanda sopra descritti attengono strettamente al contesto contrattuale oggetto di causa e si caratterizzano per essere di natura prettamente civilistica, con la conseguenza che la loro valutazione, lo si ripete, è delimitata all'esame degli aspetti tipici dell'esecuzione e dell'adempimento contrattuale, come tali di competenza dell'A.G.O., trattandosi di questioni attinenti a posizioni aventi natura di diritto soggettivo (per tutte Cass. S.U. n° 8103/04).

Posto che l'inadempimento contrattuale della Talete è stato provato e risulta *per tabulas*, come sopra argomentato, consegue l'accoglimento della domanda sotto entrambi i profili menzionati.

Va, quindi, accertato e dichiarato che gli attori hanno diritto a corrispondere solo il 50% del canone acqua potabile per i periodi di non potabilità dell'acqua, qualora ciò sia accertato dalle competenti autorità pubbliche.

Va, poi, condannata la società Talete s.p.a. alla restituzione a ciascuno degli attori del 50% delle somme rispettivamente già versate nel periodo ricompreso dall'8 febbraio 2011 alla data della domanda (luglio 2013), con esclusivo riferimento agli importi addebitati nelle fatture per il consumo dell'acqua espresso in metri cubi (c.d. canone acqua).

A tal fine si impone, malgrado la domanda *de quo* sia stata quantificata genericamente per ogni attore in euro 350,00 nell'atto di citazione ed in euro 100,00 nelle note conclusionali l'esame separato della posizione di ciascun attore posto che diversi sono i consumi loro addebitati nelle fatture prodotte in atti, costituenti unico riferimento probatorio dei consumi effettivi fatturati e, quindi, del diritto alla restituzione di somme in commento, ove effettivamente corrisposte.

Quanto alla posizione di Baldi Enea si osserva come lo stesso abbia provato di avere ricevuto le fatture n° 20120012509, n° 20110220868, n° 20110209940, n° 20130056591 n° 20120395210 e di avere versato, in tutto o in parte, le somme ivi richieste, come risulta dai bollettini postali di pagamento in atti.

Quanto alla posizione di Speranza Tommaso si osserva come lo stesso abbia provato di avere ricevuto le fatture n° 20120011307, n° 20120011309, n° 20110219652, n° 20110219654, n° 20110108290, n° 20110209524, e di avere versato, in tutto o in parte, le somme ivi richieste, come risulta dai bollettini postali di pagamento in atti.

Quanto alla posizione di Puglisi Giuseppina si osserva come la stessa abbia provato di avere ricevuto le fatture n° 20120012393, n° 20110220751, n° 20110109413, e di avere versato, in tutto o in parte, le somme ivi richieste, come risulta dai bollettini postali di pagamento in atti.

Conseguentemente va disposta la restituzione a ciascuno degli attori della metà dei canoni acqua potabile indicati nelle predette fatture, ove già corrisposti, nonché gli importi relativi all'iva sulle somme non dovute e già versate.



Parte attrice ha, poi, richiesto il risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale di controparte, suddividendo la relativa domanda in tre voci risarcitorie che possono essere riassunte come segue: euro-800,00 per ogni attore, descritto come sommatoria dei costi necessari per l'acquisto giornaliero di acqua potabile; euro 300,00 per ogni attore quale risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., descritto dagli attori come disagio arrecato all'utente dall'inutilizzabilità dell'acqua sgorgante dai rubinetti della propria abitazione, dalla necessità di acquistarla presso attività commerciali, curarne lo scarico, il trasporto nonché come timore per le malattie connesse all'assunzione dell'arsenico in quantità superiore ai limiti di legge; euro 200,00 per ogni attore come danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

Preliminarmente appare necessario un breve *excursus* su quelli che sono gli arresti giurisprudenziali di legittimità in materia di risarcimento ex art. 2059 c.c. con particolare riferimento all'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..

Solo con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972/08 la Cassazione ha assunto una posizione netta a favore del risarcimento dei danni non patrimoniali anche nella materia della responsabilità contrattuale, in piena controtendenza rispetto alla tradizionale opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che fino ad allora lo avevano invece escluso.

Pertanto, laddove l'art. 1218 c.c. dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, si deve intendere riferito non solo al danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo anche del danno non patrimoniale.

La sentenza in commento, ribadita anche da recente giurisprudenza (per tutte Cass. n° 5096/2013) ha, in estrema sintesi, stabilito che:

- 1) il danno non patrimoniale è nozione ampia ed omnicomprensiva, che include qualsiasi pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica;
- 2) il danno non patrimoniale è risarcibile sia nei casi previsti dalla legge, sia nei casi di lesione grave di un diritto inviolabile della persona, dalla quale sia derivato un pregiudizio non futile;
- 3) il danno non patrimoniale deve liquidarsi con valutazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate, ma senza duplicazioni, e segnatamente senza attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
- 4) il danno non patrimoniale va sempre debitamente allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento; fermo restando che tra le prove utilizzabili rientra ovviamente il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2727 c.c.) ed alle nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.).

Quanto al primo ed al terzo punto giova riportare la massima di una recentissima sentenza della Cassazione per la estrema chiarezza espositiva che la denota laddove ha stabilito che *"La categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali, ove essi ricorrano cumulativamente, occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni."* (Cass. n° 1361/2014)

L'importo risarcitorio potrà, quindi, essere liquidato in forma unitaria senza necessità di dovere distinguere le voci che eventualmente lo compongono, salva la necessità di evitare duplicazioni di liquidazioni per lo stesso profilo considerato.

Quanto al secondo punto costituisce, ormai, principio acquisito che il danno risarcibile debba attenersi a lesioni di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale.

Il danno in oggetto deve essere, poi, grave, nel senso che l'offesa deve superare quella soglia minima di tollerabilità che impone di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza, e non deve essere futile, non consistere, quindi, in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti non aventi espresso fondamento costituzionale.

Quanto al quarto punto si osserva che il creditore deve solo provare l'esistenza di un danno risarcibile, anche per presunzioni, e che la valutazione equitativa soccorre unicamente per la determinazione del preciso ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria (Cass. n° 5096/2013).

Stante il quadro di diritto sopra enucleato, nel caso di specie fondatamente ed agevolmente si può ritenere che l'omessa fornitura di acqua potabile possa avere creato danni alla parte attrice, quali ad esempio la necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi o di acquistarne presso esercizi commerciali al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari quale quella legata all'alimentazione e, in alcuni casi come evidenziato nell'ordinanza del Sindaco di Capranica del 31 dicembre 2012 in atti, anche per esigenze legate all'igiene personale, fattispecie alle quali sicuramente consegue un danno di natura economica, come tale risarcibile.

Meno agevole la configurazione di un danno connesso al disagio arrecato all'utente dall'inutilizzabilità dell'acqua sgorgante dai rubinetti della propria abitazione, dalla necessità di curare lo scarico, il trasporto delle bottiglie d'acqua acquistate nei centri commerciali *et similia*, la cui richiesta va, quindi, respinta.

Con riferimento a detti asseriti danni gli attori non indicano quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.

Valga per essi il principio enunciato dalla Cassazione nella citata sentenza a S.U. n° 26972/08, laddove afferma che *"Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità."*

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale."

Un discorso a parte merita il danno da lesione del diritto alla salute connesso all'assunzione di acqua non potabile perché contenente arsenico in concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Le ordinanze comunali in atti attestano di soglie di arsenico talmente elevate nel Comune di Capranica, che sfiorano talvolta i 50 mg/l, che non è necessario dilungarsi sulla pericolosità per la salute umana connessa all'assunzione prolungata dell'acqua somministrata dal servizio idrico gestito dalla Talete s.p.a..

Ma se astrattamente è indubbia la configurabilità e risarcibilità del danno in commento, in concreto esso non si è certamente verificato, almeno per responsabilità imputabile alla società Talete s.p.a..

Quelle stesse ordinanze comunali che provano indubitabilmente l'inadempimento contrattuale oggetto di causa, costituiscono nel contempo prova del tempestivo intervento della P.A., nel caso di specie il Sindaco, mirante a scongiurare proprio che quel danno si potesse realizzare a scapito di una ignara popolazione.

Se qualcuno degli attori ha assunto ed utilizzato l'acqua somministrata dal servizio idrico comunale gestito dalla Talete s.p.a. lo ha fatto a proprio consapevole rischio e pericolo, essendo stato tempestivamente informato del divieto di uso dell'acqua perché non potabile.

Gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno esattamente a decorrere dall'8 febbraio 2011, data della prima ordinanza sindacale di divieto di uso dell'acqua, pertanto per essi nessuna lesione del diritto alla salute può essere immaginata, dovendosi presumere che abbiano, invece rispettato l'ordinanza del Sindaco che li avvertiva del rischio.

Stante quanto sopra, la valutazione e liquidazione del danno a favore della parte attrice, in mancanza di ulteriori riscontri probatori e tenuto conto della difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, va effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc., avendo escluso la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute e del danno esistenziale come sopra descritto ed illustrato dagli attori.

Considerando che la prima ordinanza di divieto d'uso dell'acqua perché non potabile è stata emessa in data 8 febbraio 2011, che il termine finale da tenere in considerazione è quello del

deposito dell'atto di citazione avvenuto nel mese di luglio 2013, che i nuclei familiari di ciascun attore sono di diversa composizione numerica e considerando il valore del contratto da ciascuno stipulato, il Giudice di Pace ritiene che il danno risarcibile, secondo la onnicomprensiva definizione di cui sopra, equitativamente individuato ex art. 1226 c.c., va liquidato nella misura di € 1.130,00 in favore di Baldi Enea, € 940,00 in favore di Puglisi Giuseppina ed € 754,00 in favore di Speranza Tommaso, in considerazione del lungo periodo di non potabilità dell'acqua, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo trattandosi di liquidazione in termini attuali.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Giudice di Pace si è pronunciato di conseguenza come da dispositivo.

La regolazione delle spese di giudizio, da prevedersi malgrado la mancata richiesta di parte attrice (Cass. n° 9859/97), segue la soccombenza fra ciascuno degli attori e la società Talete s.p.a., trattandosi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. che non comporta il cumulo delle domande, e fra quest'ultima e la Autorità D'Ambito A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo, stante il rigetto della domanda di manleva, mentre vanno compensate fra gli attori e l'Autorità D'Ambito A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide in accoglimento della domanda attorea:

accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della società Talete s.p.a. nei confronti di ciascuno degli attori,

accerta e dichiara non dovute il 50% delle somme richieste a ciascuno degli attori, precisamente:

a Baldi Enea, nelle fatture n° 20120012509, n° 20110220868, n° 20110209940, n° 20130056591 n° 20120395210,

a Speranza Tommaso nelle fatture n° 20120011307, n° 20120011309, n° 20110219652, n° 20110219654, n° 20110108290, n° 20110209524,

a Puglisi Giuseppina nelle fatture n° 20120012393, n° 20110220751, n° 20110109413,

emesse a loro carico dalla società Talete s.p.a. nel periodo ricompreso dall'8 febbraio 2011 alla data della domanda, con esclusivo riferimento agli importi addebitati per il consumo dell'acqua espresso in metri cubi (c.d. canone acqua), di cui, per l'effetto dispone, ove già corrisposti, la restituzione a ciascuno degli attori per la quota sopra indicata, con conseguente ulteriore obbligo di restituzione anche degli importi relativi all'iva sulle somme non dovute,

accerta e dichiara che gli attori hanno diritto a corrispondere solo il 50% del canone acqua potabile per i periodi in cui risulti accertata da Pubbliche Autorità la non potabilità dell'acqua;

accoglie la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori a causa della non potabilità dell'acqua somministrata dal servizio idrico comunale e, per l'effetto, condanna la società Talete s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori che liquida in € 1.130,00 in favore di Baldi Enea, € 940,00 in favore di Puglisi Giuseppina ed € 754,00 in favore di Speranza Tommaso, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

respinge la domanda di manleva formulata dalla società Talete s.p.a.;


condanna la società Talete s.p.a. alla refusione delle spese di giudizio in favore dei difensori degli attori che liquida, considerata la serialità delle azioni, in complessivi euro 1.300,00, di cui euro 300,00 per spese (euro 100,00 per ciascun attore compreso il costo del contributo unificato pari ad euro 85,00 per ciascun attore) e la restante somma per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge;

condanna la società Talete s.p.a. alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo che liquida in complessivi euro 300,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge.

Compensa le spese di giudizio fra gli attori e l'A.A.T.O. n° 1 Lazio Nord-Viterbo.

Così deciso in Viterbo 16 settembre 2014

Il Giudice di Pace
Dr. MAURO FAGIOLI



Depositato in Cancelleria
n. 16 SET 2014
IL CANCELLIERE B3

IL CANCELLIERE B3
Ettore Cagnoli

Fatti avvisi alle parti
in data 30 SET 2014